



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
ROBERTO SIMONE	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto

DANNO DA VACANZA -
INTERMEDIARIO E
ORGANIZZATORE DI
VIAGGIO

Ud. 24/10/2025 CC
Cron.
R.G.N. 1207/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1207/2023 R.G. proposto da:

BUZZI TANCREDI MARIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Tiziana Sorriento, con domicilio digitale come per legge

- *ricorrente* -

contro

INTERNATIONAL HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Nino Nigro, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3486/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

FATTI DI CAUSA

1. Tancredi Mario Buzzi convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, International House s.r.l., esponendo che, nel corso di un soggiorno studio all'estero (a Bristol) svoltosi in forza di contratto sottoscritto con la convenuta dal padre, Andrea Buzzi, essendo all'epoca ancora minorenne, si era infortunato negli spazi della struttura ospitante, venendo colpito da una pallonata alla regione auricolo - temporale sinistra, a causa della quale era stata accertata una perforazione del timpano; chiese la condanna della convenuta, quale organizzatrice del viaggio, al risarcimento dei danni patiti, denunciando l'inadempimento agli obblighi informativi per non essere stato previsto in contratto il nominativo di un responsabile locale cui rivolgersi in caso di bisogno, per la mancata tempestiva segnalazione ai familiari del danno occorsogli e per l'assenza di interventi sanitari.

Nel contraddittorio con la convenuta, la quale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere agito quale mero intermediario del viaggio, il Tribunale adito respinse la domanda, rilevando, tra l'altro, che l'attore non aveva dimostrato che la pallonata ricevuta nel cortile della scuola rientrasse in un'attività ludica lecita.

1.1. Il gravame proposto dal soccombente è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano.

Dopo avere precisato che il Tribunale aveva deciso sulla base della <<ragione più liquida>>, la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla International House s.r.l. Alla stregua dei principi espressi da Cass. n. 3150 del 2022, premesso che le obbligazioni gravanti



sull'organizzatore dovessero essere tenute distinte da quelle dell'intermediario, ha rilevato che era stato citato in giudizio non l'organizzatore, ma l'intermediario, e che i profili di responsabilità dedotti – violazione degli obblighi informativi, mancata segnalazione del danno occorso al minore ed assenza di interventi necessari a preservare la sua salute – afferivano, nella sostanza, alla mancata assistenza al minore durante l'espletamento delle attività ludiche e di svago nel corso della "vacanza studio" in territorio inglese, e, dunque, a prestazioni che rientravano sicuramente tra le obbligazioni dell'organizzatore.

1.2. Tancredi Mario Buzzi propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della suddetta decisione.

International House s.r.l. resiste mediante controricorso.

2. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: la questione preliminare dell'interesse della parte a contraddire sulla domanda decisa implicitamente dal giudice di prime cure e l'inammissibilità dell'appello incidentale per la costituzione solo alla prima udienza della International House s.r.l.». Il ricorrente attinge la decisione impugnata là dove i giudici di appello hanno ritenuto che il Tribunale non avesse implicitamente deciso la questione, sollevata da International House s.r.l., di carenza di legittimazione passiva, ma si fosse limitato a rilevare che la causa potesse essere decisa in base alla ragione più liquida.



Evidenzia, al contrario, che, implicitamente, il giudice di primo grado abbia disatteso l'eccezione e che eventuali censure avverso quel capo della decisione avrebbero dovuto formare oggetto di appello incidentale, da proporsi, a pena di inammissibilità, con il deposito in cancelleria della comparsa di risposta nei venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione; essendosi la controparte costituita tardivamente, la questione, ad avviso del ricorrente, dovrebbe ritenersi ormai preclusa per intervenuto giudicato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 35, 36, 37 e dell'art. 43 del codice del Turismo – d.lgs. n. 79/2011 vigente ante d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62; artt. 111, comma sesto, Cost. ed art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella misura in cui la Corte d'appello di Milano ha ritenuto mero intermediario e non organizzatore del viaggio la International House s.r.l.».

Lamenta che la Corte d'appello, dopo avere correttamente statuito che i profili di inadempimento dedotti attenevano agli obblighi dell'organizzatore del viaggio, ha poi reputato, con motivazione carente sul punto, che la International House s.r.l. avesse assunto nel rapporto intercorso tra le parti la veste di mero intermediario e non di organizzatore del soggiorno.

Sostiene che proprio i documenti prodotti dalla controparte - in particolare il modulo di iscrizione - individuavano l'odierna controricorrente quale venditrice ed organizzatrice del soggiorno studio e che le disposizioni di derivazione comunitaria in materia di contratto di viaggio prevedono che il contratto deve essere scritto in termini chiari e deve contenere gli eventuali riferimenti dell'organizzatore se soggetto diverso dal venditore/intermediario (art. 36, comma 1, lett. b); nella specie il contratto non specificava



che International House s.r.l. avesse assunto la mera veste di intermediario, né conteneva riferimenti a terzi, ma indicava soltanto che il soggiorno si sarebbe tenuto in Bristol, senza individuare la struttura ospitante di cui International House s.r.l. si era avvalsa nell'adempimento del contratto. Aggiunge che dagli altri documenti prodotti si evinceva che il corrispettivo del soggiorno avrebbe dovuto essere versato, come era effettivamente avvenuto, interamente in favore di International House s.r.l.

2.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati e sono fondati nei termini di seguito illustrati.

2.2. Vale anzitutto osservare che nella specie trova applicazione la disciplina dettata dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, con cui è stata data esecuzione alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire come il contratto di organizzazione o di intermediazione del viaggio (CCV) si distingue dal c.d. «pacchetto turistico» o *package* (introdotto dal d.lgs. n. 111 del 1995 -emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, la cui disciplina è poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- e quindi nel c.d. Codice del turismo), essendo quest'ultimo caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto (Cass., sez. 3, 12/11/2009, n. 23941; Cass., sez. 3, 24/4/2008, n. 10651; Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26958; Cass., sez. 3, 24/7/2007, n. 16315; Cass., sez. 3, 18/01/2023, n. 1417), mentre il primo è connotato da prestazioni e servizi che si profilano come separati, tanto che vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione (cfr. Cass., sez. 1, 17/7/2001, n. 9691; Cass., sez. 3, 06/11/1996, n. 9643).



Si è al riguardo precisato che: «Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario. Dispone l'art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae la conseguenza che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (artt. 18.1. e 19.2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza ...» (Cass., sez. 3, 08/10/2009, n. 21388).

2.3. Fondamentale importanza riveste, dunque, la distinzione, elaborata da dottrina e giurisprudenza ancor prima dell'entrata in vigore della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) e confermata da quest'ultima Convenzione, tra le figure dell'organizzatore di viaggi e dell'intermediario di viaggi.

La C.C.V. definisce il contratto di intermediazione come il contratto mediante il quale un soggetto (intermediario) si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore), dietro pagamento di



corrispettivo, un contratto di organizzazione di viaggio oppure uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (art. 1, n. 3); accanto al citato contratto d'intermediario, la C.C.V. prevede, nell'ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall'art. 1, n. 1.: *«Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca»*.

A tale stregua, va osservato che:

a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;

b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio.

2.4. La distinzione tra organizzatore ed intermediario di viaggio ha evidenti riflessi anche sul regime risarcitorio.

Per quel che riguarda il contratto d'intermediazione, l'art. 17 della C.C.V. esonera da responsabilità l'intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l'organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati (*«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore»*); ed il successivo art. 22, comma 3, dispone che *«L'intermediario di viaggi*



non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».

In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza ed ogni rischio d'inadempimento legato al servizio viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall'intermediario.

A norma dell'art. 13 della C.C.V., invece, *«L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente»*; perché l'organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio, si ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al fruitore il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. n. 9643/96, cit.).

2.5. Delineato nei termini sopra indicati il diverso regime di responsabilità che contraddistingue la posizione dell'intermediario da quella dell'organizzatore, va posto in rilievo che il percorso argomentativo su cui poggia l'impugnata sentenza, seppure esistente dal punto di vista grafico, non risponde alla finalità sua propria, che è quella di esternare <<un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo>>, logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla *res decidendi*>> (Cass, sez. U, 03/11/2016, n. 22232 e giurisprudenza ivi richiamata).

Difatti, la corte d'appello, pur dando atto, in premessa, che <<le obbligazioni gravanti sull'organizzatore sono ben distinte da quelle dell'intermediario>>, si è, poi, limitata a rilevare che, nella specie, sono stati dedotti specifici profili di responsabilità contrattuale da



parte del Buzzi non afferenti agli obblighi dell'intermediario, <<essendo attinenti ad inadempimento per omessa vigilanza e cura del minore fruitore del viaggio>>, per poi affermare, senza adeguata illustrazione del percorso seguito, che sarebbe stato convenuto in giudizio non l'organizzatore, ma l'intermediario, e che, per tale ragione, deve negarsi il riconoscimento di una qualsiasi responsabilità in capo a International House s.r.l.

La motivazione manca di spiegare sulla base di quali evidenze processuali essa sia pervenuta ad affermare che l'odierna controricorrente rivestisse il ruolo di mero intermediario, anziché quello di organizzatore del viaggio, e risulta incentrata esclusivamente sull'esame dei due profili di inadempimento dedotti in giudizio nell'intento di evidenziare che essi sono volti a contestare la "mancata assistenza al minore durante l'espletamento delle attività ludiche e di svago nel corso della vacanza "studio" e, dunque, a far valere l'inadempimento di prestazioni sicuramente ricomprese tra le obbligazioni gravanti sull'organizzatore del viaggio.

Così argomentando, tuttavia, la corte d'appello, con motivazione del tutto carente ed illogica, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché espone argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere in forza di quale ragionamento logico-giuridico abbia ritenuto che International House s.r.l. dovesse qualificarsi come mero intermediario, considerato, per un verso, che il modulo di iscrizione del 23 aprile 2015 individuava la odierna controricorrente come titolare del rapporto, senza peraltro rimandare ad altri documenti da cui potesse evincersi il nominativo di terzi soggetti quali organizzatori del soggiorno studio all'estero, e, per altro verso, che il corrispettivo pattuito per il soggiorno doveva essere versato da parte del Buzzi proprio in favore della International House s.r.l.

La illogicità della motivazione emerge ancor più evidente laddove



il giudice d'appello desume il ruolo di intermediario in capo all'odierna controricorrente dal capitolo di prova formulato in primo grado dall'allora attore e richiamato a pag. 8 della motivazione, con il quale era stata dedotta la circostanza che il minore nella immediatezza del fatto aveva riferito quanto accaduto "al personale della struttura" ospitante. Non è dato comprendere dalla motivazione come sulla base della deduzione di tale circostanza possa evincersi, come affermato dai giudici di secondo grado, che il Buzzi abbia "confessato" di avere avvisato l'organizzatore, ossia "il personale della struttura", soggetto diverso e distinto dall'odierna controricorrente.

3. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivi consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Luigi Alessandro Scarano

